

# Legge Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16

(...)

**Art. 12.** Ufficio stampa e documentazione della Regione.

1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), come recepita con l'articolo 127 della [legge regionale 26 marzo 2002, n. 2](#), in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai seguenti commi, ed espleta i compiti individuati nella suddetta legge.

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, **professionisti** da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il 50 per cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. [I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti] <sup>[3]</sup>.

4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

6. Sono abrogati l'articolo 82 della [legge regionale 23 marzo 1971, n. 7](#), gli articoli 10 e 11 della [legge regionale 6 luglio 1976, n. 79](#), l'articolo 36 della [legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145](#), l'articolo 72 della [legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41](#) e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

---

<sup>[3]</sup> Comma abrogato dall'art. 93 della [L.R. 8 maggio 2018, n. 8](#).

(...)